

I L R E G I O

TRIBUNALE DI APPELLO

DI PADOVA.

Affinchè i Tribunali tutti abbiano a dirigersi con metodo uniforme, ha riputato opportuno il Regio Tribunal Revisorio di Venezia di Comunicare a questo d' Appello le sue decisioni sopra l' Articolo XXXIV. della General Organizzazione 31. Marzo decorso riguardante le Allegazioni, che dalle Parti litiganti possono prodursi oltre le Scritture in Causa, onde abbia ciascun Tribunale a conformarsi alle decisioni medesime.

Ha stabilito pertanto, che non essendo dette Allegazioni necessarie al compimento degl' Atti, ma solo servir dovendo a maggior istruzione dei Giudici, salvo, ed unicamente permesso alle Parti di poter reciprocamente di propria volontà comunicarsele, debbano dalle Parti stesse presentarsi soltanto ai Giudici Relatori.

Quindi incaricati da Noi li Tribunali di prima Istanza di così far eseguire, tolta ogni diversa pratica, che si fosse per avventura introdotta, e restando alle Parti assegnato il termine di giorni quattordici dal momento della compilazione degl' Atti per la produzione delle Allegazioni, semprecchè vogliano